

CONFERIMENTO D'AZIENDA

PRINCIPALI IPOTESI DI “DUBBIO ELUSIONE”

La principale ipotesi che può ingenerare più o meno fondati dubbi circa la natura elusiva di un'operazione di conferimento d'azienda è riconducibile alla sua collocazione nell'ambito di un più ampio schema operativo che presuppone successivamente al conferimento dell'azienda la cessione da parte del conferente dell'intera partecipazione da questi ricevuta in cambio nella società conferitaria.

Conferimento dell'azienda in Newco srl
in regime di neutralità fiscale ex art. 176



Cessione in regime PEX della partecipazione al 100%
posseduta dal conferente nella conferitaria

CONFERIMENTO D'AZIENDA

VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il conferente-cedente

Anziché realizzare una plusvalenza da cessione d'azienda imponibile al 100%,

realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione con requisiti PEX imponibile solo per il 5% ed esente per il restante 95%.

L'acquirente

può comunque ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale della sottostante azienda conferita in neutralità.

Pagando le imposte sostitutive sui maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria sull'azienda oppure sul disavanzo da annullamento nel caso di successiva fusione.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

IMPOSTE SUL REDDITO ED ELUSIONE

Lo schema operativo

conferimento dell'azienda ex art. 176

e

successiva cessione della partecipazione ricevuta,

implementato al fine di usufruire della PEX al 95% di cui all'art. 87
o di quella al 49,72% di cui agli artt. 58 e 67 co. 1 lett. C),

è espressamente escluso dall'ambito di applicazione
dell'art. 37-bis del DPR 600/73

Ivi compreso il caso in cui la conferitaria opti per il regime di imposizione
sostitutiva finalizzato al riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Lo schema operativo

conferimento dell'azienda ex art. 176

e

successiva cessione della partecipazione ricevuta

genera un risparmio fiscale anche ai fini delle imposte d'atto.

Infatti, la cessione d'azienda è soggetta alle imposte d'atto
in misura proporzionale

mentre

il conferimento d'azienda è soggetto alle imposte d'atto
in misura fissa

e

la cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente
non è soggetta alle imposte d'atto.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

IMPOSTE D'ATTO ED ELUSIONE

La “trasformazione” delle imposte d'atto da proporzionali a fisse per effetto della cessione d'azienda sotto forma di partecipazione nella società in cui è stata previamente conferita è a forte rischio di contestazione fiscale.

In casi analoghi l'amministrazione finanziaria fa leva su art. 20 del DPR 131/1986.

Inoltre, a decorrere dal 4.7.2006, bisogna tenere conto anche del disposto del art. 53-bis del DPR 131/1986.

Infine, l'amministrazione finanziaria può sempre invocare la “clausola generale anti-abuso” di derivazione giurisprudenziale.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

CONTRODEDUZIONI ART. 20 DEL DPR 131/1986

La norma consente la riqualificazione dell'atto sulla base del suo effettivo contenuto giuridico

riqualificazione "statica"

non

sulla base degli effetti economici "complessivi" che concorre a generare **riqualificazione "dinamica"**.

L'art. 20 del DPR131/1986 non può essere usato come una sorta di norma antielusiva generale per l'ambito delle imposte d'atto.

Contra

in particolare due sentenze della Corte di Cassazione
sentenza 23.11.2001 n. 14900 - sentenza 25.2.2002 n. 2713


si riferiscono però al diverso caso del conferimento di immobile gravato di passività di importo quasi pari al valore del bene conferito e successiva cessione della partecipazione.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

CONTRODEDUZIONI ART. 20


GIURISPRUDENZA DI MERITO

**FAVOREVOLI ALLE
TESI DEI
CONTRIBUENTI**



CTP TREVISO (SEZIONE VII) 22.4.2009 N. 41
CTP TREVISO (SEZIONE VII) 30.6.2010 N. 76
CTP RIMINI (SEZIONE II) 11.5.2011 N. 184
CTP PRATO (SEZIONE I) 29.6.2011 N. 65

**FAVOREVOLI ALLE
TESI DEL FISCO**



CTP FIRENZE (SEZIONE XIX) 3.2.2009 N. 90
CTR LOMBARDIA (SEZIONE XII) 13.1.2011 N. 36

CONFERIMENTO D'AZIENDA

CONTRODEDUZIONI ART. 53-BIS DEL DPR 131/1986

Se anche l'art. 53-bis consentisse di attivare l'art. 37-bis del DPR 600/1973 ai fini delle imposte d'atto per le operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione,

l'utilizzo dell'art. 37-bis è precluso dal co. 3 dell'art. 176 del TUIR.
CTP Rimini (sezione II) 11.5.2011 n. 184

Anche ove non si ritenesse precluso, l'accertamento è nullo se non vengono osservate le tutele procedurali previste dall'art. 37-bis.
CTP Milano (sezione XIII) 21.2.2011 n. 54

CONFERIMENTO D'AZIENDA

NATURA COMUNQUE LECITA DEL RISPARMIO FISCALE

Se anche fossero applicabili presupposti normativi di matrice antielusiva oppure si invocasse la clausola generale antiabuso, **il risparmio di imposta generato ai fini delle imposte d'atto dallo schema operativo conferimento azienda – cessione partecipazione potrebbe considerarsi realizzato mediante scelte artificiali** volte appositamente al conseguimento di risparmi altrimenti indebiti **esclusivamente nel caso in cui il conferimento – cessione venisse seguito dalla fusione per incorporazione della conferitaria nella società acquirente la partecipazione.**

In assenza di questo ulteriore passaggio il risparmio è da ritenersi perfettamente legittimo perché la scelta di conferire prima l'azienda e cedere poi la partecipazione è perfettamente alternativa alla scelta di costituire prima una Newco conferendo finanza e poi acquistare l'azienda.